

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1234

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, LUPO, BENEDETTI,  
L'ABBATE, GALLINELLA, ZACCAGNINI, PARENTELA**

Norme per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti

*Presentata il 19 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne; in particolare, è il primo esportatore mondiale per valori degli scambi e il secondo per quantità scambiate, dopo la Cina. Le castagne prodotte in Italia (*Castanea sativa* Miller) hanno proprietà organolettiche diverse e spesso superiori rispetto alla specie di castagno di produzione asiatica (*Castanea crenata* Siebold e Zuccarini — castagno giapponese, *Castanea mollissima* Blume), tuttavia nel corso di questi ultimi anni la produzione italiana, in termini di quota su quella mondiale, è passata dall'11 al 4 per cento, a seguito di una riduzione della produzione nazionale di circa il 30 per cento (confronto delle annate 1999-2007 e 2012) con punte del 90 per cento in alcune zone della Tuscia Viterbese.

Tali perdite fanno registrare un considerevole aumento delle importazioni di castagne: nel 2012 le quantità importate sono quasi triplicate rispetto al 2010 e quasi raddoppiate rispetto al 2011 (dai 7.760.81 chilogrammi del 2011 a 14.453.208 chilogrammi del 2012). Le castagne importate arrivano principalmente dalla Spagna (oltre 4 milioni di chilogrammi), dal Portogallo (oltre 3 milioni di chilogrammi), dalla Turchia (1,5 milioni di chilogrammi) e dalla Cina. Le esportazioni di castagne nel 2012 sono scese del 20 per cento rispetto al 2011 e del 30 per cento rispetto al 2010. Secondo quanto riportato da varie associazioni di categoria, il trend negativo è destinato a crescere se non verranno urgentemente prese adeguate misure per analizzare ed arrestare il fenomeno.

Questo andamento si riflette inevitabilmente nella drastica riduzione sia del numero delle aziende agricole, sia della superficie investita. Nel giro di circa trenta anni, le aziende si sono ridotte del 75 per cento e la superficie investita in castagneto da frutto, del 62 per cento. In particolare, tra il 2000 e il 2003, vi è stata una ristrutturazione dei castagneti coltivati che ha portato alla riduzione del 50 per cento del numero delle aziende e del 30 per cento delle superfici. Malgrado ciò, nel 2007 i castanicoltori erano ancora circa 34.000.

Secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica del 2007, la superficie coltivata a castagneti è concentrata soprattutto nelle regioni centro-meridionali e, in particolare, in Campania (13.300 ettari), Calabria (10.700 ettari), Toscana (7.800 ettari) e Lazio (5.200 ettari), mentre le regioni del nord maggiormente interessate dalla castanicoltura sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna.

Le cause della crisi che investe il settore castanicolo sono da ricercare, oltre che nel fenomeno di interdipendenza economica che va sotto il nome di « globalizzazione », nella massiccia infestazione delle superfici investite da parte del cinipide *yatsumatsu* (*dryocosmus kuriphilus yatsumatsu*), un imenottero particolarmente dannoso per il castagno, originario della Cina ma ormai ampiamente diffuso in Giappone, Corea e Stati Uniti. L'insetto è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 2002 in provincia di Cuneo e nel 2004 in quella di Viterbo, ed è stato introdotto a seguito dell'importazione di materiale vegetativo (marze) non adeguatamente certificato dal punto di vista fitosanitario. Il cinipide attacca sia il castagno europeo (*Castanea sativa* Miller), selvatico o innestato, sia gli ibridi eurogiapponesi. La popolazione è costituita di sole femmine in grado di deporre fino a 100-150 uova senza accoppiarsi. Svolge una sola generazione l'anno, con comparsa degli adulti da fine maggio a luglio e deposizione delle uova nelle gemme delle piante ospiti di cui nessun segno visibile ne rivela la presenza. La ripresa dell'attività

trofica delle larve nella primavera successiva induce la formazione di vistose galle sui germogli, nervature fogliari e infiorescenze. Il ciclo biologico si chiude all'inizio del periodo estivo con la comparsa delle nuove femmine adulte, fertili. Gli attacchi di questo temibile fitofago determinano danni irreversibili, con perdite rilevanti non solo per quanto riguarda la produzione dei frutti, ma anche con riferimento agli accrescimenti legnosi, a seguito del forte depauperamento delle strutture vegetative della pianta. Questa azione provoca uno stato di *stress* che predispone il castagno all'attacco di altre malattie endemiche e no (mal dell'inchiostro, il cancro corticale, *cydia intermedia* e precoce), aggravando ulteriormente il quadro fitosanitario generale.

Per contrastare questa grave avversità, l'unica forma di lotta efficace e scientificamente dimostrata, risulta essere quella biologica attraverso l'introduzione dell'insetto antagonista *torymus sinensis*. Questo metodo è avvalorato anche dal fatto che nel Piano castanicolo nazionale, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010, in uno specifico documento tecnico si riportano i « Riferimenti tecnici di attuazione della lotta biologica al cinipide orientale del castagno con *torymus sinensis* », redatto dall'università di Torino e denominato protocollo di attuazione.

Per quanto concerne invece i metodi di lotta tradizionale, attuati per molto tempo con fitofarmaci a largo spettro, essi provocano una drastica semplificazione dell'agroecosistema, con riduzione della biodiversità e significativa contrazione numerica di alcune popolazioni, con conseguente comparsa di forti densità di specie dannose, in precedenza assai rarefatte o la tendenza di specie occasionalmente dannose a mutarsi in infestanti stabili. Inoltre, l'abbinamento delle due forme di lotta nelle aree castanicole è da evitarsi, in quanto l'utilizzo dei fitofarmaci a distanze inferiori al chilometro dai siti di lancio dell'antagonista, metterebbe a rischio la

sopravvivenza dello stesso che per la sua affermazione, richiede un periodo di fermo da ogni trattamento chimico, della durata di almeno un quinquennio. Occorrerebbe anche pensare a divieti di caccia nelle zone castanicole colpite dal parassita, visto che l'avifauna si nutre delle larve del cinipide che svernano in superficie, nel suolo o nei tronchi degli alberi. Infine, oltre all'inefficacia dell'impiego dei fitofarmaci di cui sopra, vanno aggiunti i gravi danni all'ambiente e alla salute dell'uomo (soprattutto agli embrioni e ai bambini) derivanti dalla effettuazione di trattamenti sproporzionati da parte di agricoltori disperati e spaventati dalla drastica perdita di produzione, spesso unica fonte di sostentamento.

In merito agli interventi di salvaguardia e ripristino dei castagneti anche abbandonati, bisogna più che mai individuare le corrette metodologie che abbiano come obiettivo quello della rinaturalizzazione dei castagneti che sono giunti sino a noi, dalla notte dei tempi, sani e produttivi senza cure chimiche e con lavorazioni esclusivamente manuali.

Nel castagneto naturale, il sottobosco rappresenta la parte più delicata dell'ecosistema. Esso va rispettato per tutto l'anno, procedendo solo a fine settembre al taglio dell'erba, soddisfacendo sia la condizione di non scalfire il terreno sia quella di tosare l'erba in modo ottimale per le operazioni di raccolta. Il cotico erboso assolve anche un importante ruolo di regimazione contro le forme violente e rapide che assumono le precipitazioni piovose, prevenendo i fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

La protezione del sottobosco deve avvenire per incoraggiare e difendere la più alta biodiversità vegetale e animale (muschi, nematodi, felci eccetera) e allo scopo di evitare la desertificazione del suolo alla luce delle variazioni climatiche in atto. Da questo punto di vista, la biodiversità svolge un ruolo fondamentale per salvaguardare la salute del castagneto, rendendolo più stabile durante gli attacchi dalle varie avversità. Tra i benefici, la simbiosi micorrizica e quella con il fungo porcino,

sono essenziali per la salute della pianta e per la sua produttività. Queste simbiosi, tra l'altro, consentono il miglioramento della struttura del suolo, la capacità di abbattere la presenza di composti fenolici e metalli tossici, la protezione dagli stress idrici, la produzione di fitormoni e il trasferimento di nutrienti dalle piante morte a quelle vive, a beneficio dell'ambiente del castagneto e del suo caratteristico paesaggio.

Per queste ragioni, le principali minacce ai castagneti sono rappresentate dall'uso non appropriato dei mezzi meccanici nelle fasi di preparazione del terreno, con lavorazioni profonde, di raccolta del frutto e dalla fertilizzazione. È noto infatti che il castagno ha radici e capillari superficiali per cui non tollera né fuoco né sostanze chimiche, anche sotto forma di fertilizzanti e concimi fogliari. Infine, riportare il castagneto alla naturalezza, significa avere rispetto della sua storia ultramillenaria, durante la quale è stato sempre capace di risolvere da solo i problemi fitosanitari intervenuti, garantendo al contempo una costante produttività.

L'altra finalità della presente proposta di legge è quella di sostenere e di valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano che rappresenta una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e per gli operatori della filiera. Oltre ai problemi di concorrenza estera precedentemente riportati, le coltivazioni castanicole realizzate nelle zone interne, in territori quasi inaccessibili, pur conferendo a queste zone particolare pregio paesaggistico, presentano delle problematiche dovute all'obiettivo asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale, sia per le operazioni colturali, sia per il trasporto dei prodotti stessi.

Si è così verificato un importante processo di abbandono da parte dei sempre meno numerosi e, al tempo stesso, più anziani coltivatori, che trovano antieconomica tale attività, continuando a praticarla solo per amore della terra. Tale abban-

dono determina il degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e di forme di lavoro che erano diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di questi territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio con la crescente e vistosa presenza di zone incolte o, meglio, abbandonate a se stesse. Il fenomeno produce inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Infatti, considerata la funzione che i terreni curati o lavorati svolgono nell'opera di regimentazione delle acque e di imbrigliamento delle stesse, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico.

Le operazioni colturali per la castanicoltura iniziano nel mese di aprile con la potatura e continuano con la pulitura dei fondi e con la sistemazione per la raccolta del frutto, terminando nel mese di dicembre con l'essiccazione del frutto non commercializzato fresco, garantendo con la presenza continua dell'uomo la salvaguardia del territorio. Alla fine del raccolto, da ottobre a novembre, nei castagneti possono essere fatti pascolare suini allo stato brado e mandrie di ovini, caprini eccetera. Così facendo si consuma il frutto non raccolto, garantendo una produzione qualitativamente migliore l'anno successivo perché i parassiti non trovano l'ambiente adatto per nutrirsi.

Da queste constatazioni nasce l'iniziativa di legislativa, ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, a rischio idrogeologico (articolo 4) e abbandonati (articolo 5), e di indennizzo nei confronti dei conduttori (articolo 2) che intraprendano misure di lotta biologica con l'antagonista del cinipide (articolo 6).

La disciplina degli interventi è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la cui adozione è prescritta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al contenuto del decreto è rimessa l'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti, la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili.

L'unico criterio dettato dalla presente proposta di legge è quello di dare comunque la priorità, nell'assegnazione dei contributi, ai castagneti infestati dal cinipide del castagno e nei confronti dei conduttori dei castagneti che fanno della coltivazione di questo albero, la principale fonte di reddito per sé e per la loro famiglia (articolo 3). Lo strumento operativo proposto (articoli 4, 5 e 6) è quello della concessione di contributi diretti ai conduttori dei castagneti per la copertura delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi, per il ripristino dei castagneti abbandonati e di indennizzo per il mancato reddito registrato nel quinquennio in cui si sospendono i trattamenti chimici.

Gli interventi finanziati con i contributi concessi dalla presente proposta di legge (articolo 7) dovranno essere conformi non solo a quanto previsto dal decreto ministeriale, ma anche al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e alla normativa europea in materia di sviluppo rurale. I contributi dovranno inoltre essere preventivamente dichiarati compatibili con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 7).

La procedura per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, lo Stato, le regioni e i comuni. A livello statale, è istituito un Fondo per gli interventi per la salvaguar-

dia e il recupero dei castagneti che può essere rifinanziato anche negli anni successivi al 2013. Le risorse del Fondo saranno ripartite, entro il 30 aprile di ogni anno, tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti. Sempre le regioni definiranno l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai vari interventi, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e provvederanno, inoltre, alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio (articolo 9).

Per quanto riguarda i controlli, le regioni definiscono le modalità e provvedono ai controlli sulla realizzazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi. Sono previste inoltre sanzioni differenziate a seconda che il beneficiario abbia realizzato in modo carente o parziale ovvero non abbia realizzato affatto gli interventi previsti, in modo particolare per quanto concerne le misure di lotta biologica e il relativo divieto di fare utilizzo dei prodotti chimici (articolo 10).

L'ultimo articolo reca la copertura finanziaria (articolo 11). Siamo ben consapevoli che la presente proposta di legge non interviene su tutti quegli aspetti che il castagno, per sua natura, implica: produttivi, protettivi, naturalistici, paesaggistici, ricreativi e didattici. Tenuto conto del

forte legame tra il castagno e l'identità territoriale, la valorizzazione delle produzioni non dovrebbe, infatti, prescindere dal considerare i diversi aspetti di questa multifunzionalità. In questo ambito, le proposte del Piano di rilancio del settore castanicolo, approvate recentemente anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meritano infatti la massima attenzione: migliorare la competitività della filiera castanicola italiana nel lungo periodo, rendere la politica agricola europea consapevole dell'importante valenza del castagno europeo (*Castanea sativa* Miller), riconoscere il ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura nelle aree rurali, promuovere un approccio integrato e partecipato, fornire coordinamento alla filiera e comunicazione/promozione del prodotto. A tale proposito è auspicabile l'istituzione a livello locale di associazioni di castanicoltori volte a promuovere le buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti da frutto (articolo 8). Nelle more dell'individuazione di risorse finanziarie adeguate all'ambizione del Piano di rilancio del settore castanicolo, auspichiamo una celere approvazione della presente proposta di legge, come primo passo concreto e urgente per il recupero e per la salvaguardia dei castagneti italiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico.

## ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si definiscono:

*a*) castanicoltori: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

*b*) castagneti da frutto: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del « *castanetum* »;

*c*) castagneti abbandonati: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in

evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.

ART. 3.

*(Disciplina degli interventi).*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a:

a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti;

b) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 e le tipologie di interventi ammissibili nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8;

c) definire i criteri e le procedure per l'erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 6 e le tipologie di interventi ammissibili nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8;

d) determinare la percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili.

2. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 1, lettera b) è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie:

a) mal dell'inchiostro;

b) cancro corticale;

c) balanino;

d) cydia intermedia e precoce;

e) cinipide del castagno;

f) pammene fasciana.

3. Al recupero e ripristino dei castagneti colpiti da cinipide del castagno è riservata una percentuale pari al 65 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9.

ART. 4

*(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti).*

1. Ai castanicoltori come definiti ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 5

*(Contributo per le spese di ripristino dei castagneti abbandonati).*

1. Ai castanicoltori come definiti ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

ART. 6.

*(Indennizzo per il mancato reddito da lotta biologica).*

1. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro il cinipide, e qualunque altra forma di infestazione, ed utilizzano contro di esse solamente forme e metodi di lotta biologica universalmente riconosciuti dalla scienza come valide e nelle forme certificate dalle università territorialmente competenti o che assoggettino il castagneto da frutto a forme di coltivazione biologica delle superfici agricole come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione seguente alla

prolungata sospensione dei trattamenti chimici.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e i singoli anni successivi presi in considerazione.

3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 o di cessazione anticipata dello stesso il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.

#### ART. 7.

##### *(Disciplina degli interventi).*

1. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Gli interventi oggetto dei benefici di cui agli articoli 4, 5 e 6 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:

a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti come individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;

b) divieto assoluto di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore ai cinque anni, condizione senza la quale non si può accedere agli indennizzi di cui all'articolo 6.

c) sestì di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura periodica e pluriennale, che rispettano le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;

d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura svolte da personale qualificato e riconosciuto dalle associazioni di castanicoltori di cui all'articolo 8, comma 1;

e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco ed il cotico erboso che deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a cinque centimetri.

#### ART. 8.

*(Associazioni di castanicoltori per la coltivazione di castagni secolari).*

1. I comuni possono promuovere la costituzione, nelle aree castanicole, di associazioni di castanicoltori.

2. Le associazioni di cui al comma 1 promuovono le buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti da frutto.

#### ART. 9.

*(Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti).*

1. Per l'assegnazione dei contributi e degli indennizzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il « Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti » di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 3.

4. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 3, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi;

c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi sulla base dell'istruttoria svolta a norma del sistema integrato di gestione e controllo di AGEA e su nullaosta del comune competente per territorio.

5. Nella programmazione di piani di sviluppo rurale le regioni, il cui territorio è interessato dalla presenza di castagneti da frutto, prevedono adeguate misure a sostegno della salvaguardia e recupero degli stessi.

#### ART. 10.

##### *(Controlli e sanzioni).*

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i

contributi e gli indennizzi previsti dalla presente legge.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni si avvalgono di unità del Corpo forestale dello stato, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltretché della polizia provinciale.

3. Le regioni predispongono le misure necessarie a garantire un adeguato monitoraggio ambientale avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie per la protezione dell'ambiente.

4. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui agli articoli 4, 5 e 6 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore di cui al periodo precedente non è ammesso a beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi di cui alla presente legge.

5. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui agli articoli 4, 5 e 6 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.

6. È fatta salva la facoltà per le regioni di predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge.

7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni della presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

#### ART. 11.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.750 milioni

di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito dello del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0009320\*